



# COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

## Verbale di deliberazione N. 39 del Consiglio comunale

**OGGETTO:** Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 - Atto ricognitivo partecipazioni detenute dal Comune di Mezzana al 31 dicembre 2017.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** addì **ventotto** del mese di **dicembre**, alle ore 20.00, nella sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Eccher Andrea - Consigliere
3. Pasquali Mario - Consigliere
4. Ravelli Alfredo - Consigliere
5. Barbetti Roberta - Consigliere
6. Barbetti Nadia - Consigliere
7. Redolfi Federico - Consigliere
8. Gosetti Alessandro - Consigliere
9. Cristofori Patrizia - Consigliere
10. Dalla Valle Irene - Consigliere
11. Dalla Serra Roberto - Consigliere
12. Bonomi Ivano - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Barbetti Nadia e Dalla Serra Roberto**.

**OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 – ATTO RICOGNITIVO PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI MEZZANA AL 31 DICEMBRE 2017.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE DI MEZZANA**

### **QUADRO NORMATIVO**

In base all'art. 24 comma 1 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – (d'ora innanzi TUSP), ciascuna amministrazione pubblica entro il 30 settembre 2017 era chiamata ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 TUSP.

Tale adempimento è stato adempiuto dal Comune di Mezzana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 27 ottobre 2017 che, dopo aver elencato le partecipazioni dell'ente in società di sistema, ha confermato il mantenimento delle partecipazioni dell'ente in tali società.

L'esito della ricognizione effettuata successivamente è stato comunicato al MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), entro la data fissata del 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017) esclusivamente in modalità telematica attraverso apposito applicativo *Partecipazioni* del portale del Tesoro.

Dopo aver avviato questa prima fase di ricognizione straordinaria delle società partecipate, il legislatore ha previsto con l'art. 20 del TUSP di procedere tutti gli anni alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute tutte le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 che stabilisce che: *“Si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi (...) le Regioni, le Province, i Comuni (...)”*.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. f) del TUSP per 'partecipazione' del Comune si deve intendere *“la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”*.

Una società si considera a tal proposito partecipata:

- **Direttamente:** quando il Comune è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società
- **Indirettamente:** quando il Comune detiene una partecipazione per il tramite di società o altri organismi di controllo da parte di una singola amministrazione

Va peraltro rammentato come ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016:

*“1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*

*2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

*a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*

*b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*

*c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*

*d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

*e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.*

*3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.*

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. E' fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. **Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

8. E' fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca. E' inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolare la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberare l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica”

L'art. 41 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, in materia di servizi pubblici locali, rimette la disciplina degli stessi alla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria, rinviando, fino all'adozione della disciplina provinciale alle disposizioni previste dagli artt. 41, 41bis e dal capo X della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni, articoli 41 e 41bis confluiti negli artt. 61 e 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L secondo i quali:

- ai sensi dell'art. 61 i Comuni, per la gestione associata di uno o più servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale possono costituire un consorzio di cui possono far parte altri enti pubblici;
- Ai sensi dell'art. 68 i Comuni nell'esercizio delle funzioni di loro competenza possono costituire società per azioni o a responsabilità limitata o acquisire partecipazioni in tale società per lo svolgimento in regime di concorrenza, di attività imprenditoriali;

La vigente normativa provinciale in materia di partecipazioni societarie, art. 24 L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, prevede che gli enti locali della P.A.T. non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle previste dall'art. 4 D.Lgs. 175/2016 e meglio elencate sopra.

## RICOGNIZIONE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI MEZZANA

Stante il quadro normativo sopra esposto, dalla ricognizione effettuata dal Comune di Mezzana in società e consorzi come ricavabile dagli atti contabili interni emerge che l'Ente dispone al **31 dicembre 2017** delle partecipazioni dirette ed indirette meglio illustrate nello schema seguente:

Partecipazione diretta	% partecipazione
Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.	0,5364
Trentino Trasporti S.p.A.	0,00253
Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.	0,0011
Trentino Riscossioni S.p.A.	0,0086
Informatica Trentina S.p.A.	0,0076
Consorzio dei Comuni Trentini soc. coop.	0,51
Azienda per il Turismo delle valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.	5,2715
Consorzio Mezzana Marilleva Soc. coop.	0,715

  

Partecipazione indiretta	tramite
Centro Servizi Condivisi Scarl	Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A, Trentino Trasporti S.p.A.
Grandi Eventi S.r.l.	Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.

Alla luce di quanto sopra esposto si specifica quanto segue in relazione alla singola partecipazione detenuta dal Comune di Mezzana:

**FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA c.f. 0012461022:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 7 dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva) in un territorio quale quello di Mezzana a forte vocazione turistica tanto estiva quanto invernale;

**TRENTINO TRASPORTI S.p.A. c.f. 01807370224:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (produzione di servizi di carattere generale) e consistente nel sostenere la mobilità sostenibile sul territorio comunale;

**TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A. c.f.: 02084830229:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. a) dell'art. 4 D.Lgs.175/2016 (produzione di servizi di carattere generale), e consistente nel sostenere la mobilità sostenibile sul territorio comunale;

**TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A. c.f.: 02002380224** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo

svolgimento delle loro funzioni) e consistente nello svolgimento dell'attività di riscossione coattiva dei tributi, sanzioni ed oneri vari dovuti da terzi a favore del comune;

**INFORMATICA TRENTINA S.p.A. c.f.: 00990320228** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nel fornire servizi informatici strumentali ed essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

**CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI c.f.: 01533550222** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nel fornire servizi di consulenza, formazione e supporto continuo nei processi amministrativi; funzioni strumentali ed essenziali per l'Ente;

**AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI S.c.p.A. c.f. 01850960228:** trattasi di partecipazione diretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nello svolgimento delle attività di promozione e valorizzazione dell'attrattività turistica al fine di aumentare la capacità ricettiva degli enti aderenti in zona la cui economia si basa in larghissima parte sul turismo estivo ed invernale del quale ne beneficiano tutte le aziende del relativo indotto;

**CONSORZIO MEZZANA MARILLEVA SOC. COOP. c.f. 01439660224:** trattasi di partecipazione diretta in società consortile svolgente attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni) e consistente nello svolgimento delle attività di prenotazione e sviluppo iniziative di valorizzazione dell'attrattività turistica in zona la cui economia si basa in larghissima parte sul turismo estivo ed invernale del quale ne beneficiano tutte le aziende del relativo indotto;

**CENTRO SERVIZI CONDIVISI SCARL c.f.02307490223:** trattasi di partecipazione indiretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), per il tramite delle partecipate dirette Informatica Trentina S.p.A., Trentino Riscossioni S.p.A, Trentino Trasporti Sp.A.

**GRANDI EVENTI S.R.L.:** trattasi di partecipazione indiretta in società svolgenti attività per le quali la detenzione è ammessa ai sensi del comma 2 lett. d) dell'art. 4 D.Lgs. 175/2016 (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), per il tramite della partecipata diretta Azienda per il Turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.

Si specifica ulteriormente che:

La partecipazione del Comune alle società **Trentino Riscossioni** (cosiddette società di sistema) è legittimata in quanto società interamente pubblica, costituite dalla Provincia autonoma di Trento, che si occupa di attività strumentali al funzionamento degli Enti. L'adesione da parte del Comune è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva delle società e dalle finalità. Trattandosi di società "in-house", la partecipazione al capitale sociale è inoltre strumento legittimante l'affidamento diretto di servizi e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. Si rileva inoltre che la partecipazione del Comune è minimale ed acquisita a titolo gratuito e quindi, dal punto di vista strettamente economico, una eventuale dismissione non comporterebbe alcun risparmio per l'Ente. Le attività espletate da Trentino Riscossioni sono quindi da ritenersi indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Si ricorda che il controllo sulle suddette società è in capo alla Provincia Autonoma di Trento, azionista di maggioranza, alla quale spetta il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (I) degli organi amministrativi; (II) degli organi di controllo, (III) delle strutture aziendali; (IV) riduzione delle relative remunerazioni. Nessuna delle sopra richiamate società è composta da soli amministratori o ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e nessuna svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga. Pertanto non sono necessarie operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni.

Riguardo le partecipazioni di cui sopra, si evidenzia che nel corso del 2018 le società partecipate **Trentino Trasporti Esercizio S.p.A. e Trentino Trasporti S.p.A.**, non hanno subito delle modifiche, per effetto dell'attuazione di prevalenti piani operativi di razionalizzazione della Provincia Autonoma di Trento. In specifico, sulla scorta delle previsioni di cui alla deliberazione n. 1909 del 2 novembre 2015 (adozione linee guida per il riassetto delle società provinciali) e n. 542 di data 8 aprile 2015 (programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali) e n. 1102 del 24.6.2016 (Progetto attuativo

per il polo dello sviluppo territoriale nell'ambito della riorganizzazione e del riassetto delle società partecipate), la Provincia ha approvato con deliberazione n.712, dd. 12 maggio 2017 il programma attuativo per il "polo dei trasporti".

Tale programma prevede in particolare l'assunzione da parte di Trentino Trasporti Spa del ruolo di soggetto unico della mobilità pubblica trentina, interlocutore per Provincia, Comuni e Comunità e che realizza l'obiettivo attraverso l'aggregazione di **Trentino Trasporti Spa, di Trentino Trasporti Esercizio Spa** e di Aeroporto Gianni Caproni Spa (quest'ultima fusa di recente per incorporazione in Trentino Trasporti). Nel corso del 2018 sono state quindi attivate le procedure di fusione per incorporazione delle società che vedono i Comuni e le Comunità direttamente interessati nell'operazione di restituzione alla Provincia delle azioni della società Trentino Trasporti Esercizio Spa con il successivo conferimento di quelle della nuova compagine societaria. Il Comune ha provveduto alla restituzione delle azioni possedute, con cessazione dalla partecipazione azionaria, ed è in attesa di diventare socio della soc. Trentino Trasporti Spa.

Le partecipazioni dirette alle due società di sistema sopra descritte, comportano di conseguenza per il Comune anche la partecipazione indiretta nel Centro Servizi Condivisi Soc. Cons. a r.l. in quanto allo stesso partecipano, tra le altre, le due società di sistema provinciali possedute anche dal Comune. Il Centro Servizi Condivisi è stato costituito il 27 settembre 2013, in attuazione dell'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impartisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale". La Società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di Trento, con i suoi enti strumentali di cui all'art. 33 della L.P. n. 3/2006, con le Aziende per il turismo, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico. Alla società partecipano le 12 società "in house" della Provincia autonoma di Trento e l'obiettivo è di creare un polo specialistico per la gestione dei servizi afferenti i controlli interni, il personale, gli affari legali, i sistemi informativi, l'amministrazione e gli approvvigionamenti. E' una soluzione innovativa di riorganizzazione dell'apparato delle società pubbliche, volta alla valorizzazione, al riordino e alla razionalizzazione delle stesse in modo da rendere il sistema delle partecipate della P.A.T. più efficiente e più funzionale.

Per quanto riguarda la partecipazione del **Comune al Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.**, si ricorda che il Consorzio ai sensi art. 1bis lett. f della L.p. 15 giugno 2005, n. 7 è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento. Per effetto di quanto disposto dall'art. 22 della L.P. 25/2012, le norme per le quali anche le società pubbliche sono tenute a concorrere all'obiettivo di risanamento della finanza pubblica e gli enti soci sono tenuti a dare loro le necessarie direttive, non si applicano a tale società. Si precisa altresì che nel mese di dicembre 2017 il Consorzio dei Comuni Trentini ha deliberato alcune modifiche al proprio statuto volte a qualificarlo quale società in house providing delle Amministrazioni socie, al fine di divenire sempre più strumento operativo delle stesse. La nuova veste giuridica, vigente dai primi mesi del 2018, consente agli Enti soci, che sono ora investiti di un più pregnante potere di controllo analogo congiunto sull'Ente, di potersi avvalere con maggiore facilità e sicurezza dei servizi offerti dalla Società, potendo affidare alla stessa prestazioni in forma diretta ai sensi degli artt. 5 e 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. In tal senso vige l'obbligo da parte del Consorzio stesso, per poter svolgere detti servizi, di ottenere l'iscrizione al registro tenuto da ANAC. Gli adeguamenti statutari hanno riguardato in particolare :

- assicurare il controllo congiunto dei soci sull'attività del Consorzio in conformità alle linee ANAC (c.d. controllo analogo) con forme di controllo ex ante, ex. post, ecc.;
- la revisione degli scopi sociali dell'impresa per il vincolo di attività esclusiva di cui all'art.4 del D.Lgs. n.175/2016;
- l'introduzione del vincolo di operatività prevalente (almeno l'80%) a favore dei soci;
- l'allineamento dell'organizzazione alle prescrizioni a carico delle società pubbliche, derivanti queste in parte direttamente dal TUSP e dalla legge provinciale n. 19/2016 (politiche contenimento dei costi di funzionamento, composizione organi di governo, compenso amministratori);
- l'obbligatorietà del collegio sindacale.

Tutto ciò premesso, e considerato il contenuto delle singole schede di rilevazione relative alle società e consorzi partecipati come indicati nelle tabelle sopra esposte;

**Ritenuto** per le ragioni sovraesposte di mantenere in capo al Comune di Mezzana le partecipazioni attualmente detenute e come sopra dettagliatamente elencate in quanto strumentali per soddisfare le finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali e di assicurarne la regolarità e continuità;

**Visti** gli artt. 41 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e gli artt. 61 e 68 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e ss.mm. dal citato art. 41 richiamati;

**Visto** il D.Lgs. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. 100/2017, ed in particolare gli artt. 4 e 20 e 24 del stesso testo normativo;

**Vista** la L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 art. 24;

**Verificata** la competenza del civico consesso comunale nell'adozione del presente provvedimento ricognitivo ai sensi dell'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

**Visto** il regolamento del Consiglio comunale di Mezzana;

**Visto** lo Statuto del Comune di Mezzana;

**Viste** le singole schede di rilevazione compilate dalle società e consorzi partecipati;

**Attestata** l'assenza del parere del Revisore dei Conti del Comune di Mezzana in quanto non necessario trattandosi di revisione ordinaria e con situazione immutata rispetto alla revisione straordinaria riferita alla data del 23 settembre 2016 ed effettuata con deliberazione consiliare n. 26 del 27 ottobre 2017;

**Acquisiti** ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestante la correttezza dell'azione amministrativa, e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

**Visto** il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2

Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano da n. 10 consiglieri presenti e votanti, accertati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori previamente nominati;

## D E L I B E R A

1. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune in Società per Azioni e società Consortili già nella disponibilità dell'Ente come riportate in premessa alla data del 31 dicembre 2017;
2. Di dare atto pertanto che viene autorizzato il mantenimento delle seguenti partecipazioni:
  - **Partecipazioni dirette:**
    - Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.
    - Trentino Trasporti S.p.A.
    - Trentino Trasporti Esercizio S.p.A.
    - Trentino Riscossioni S.p.A.
    - Informatica Trentina S.p.A.
    - Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop.
    - Azienda per il turismo delle Valli di Sole, Peio e Rabbi S.c.p.A.
    - Consorzio Mezzana Marilleva
  - **Partecipazioni indirette:**
    - Centro Servizi Condivisi Scarl
    - Grandi Eventi S.r.l.
3. Di incaricare il Segretario comunale e gli uffici preposti, in relazione alle proprie competenze, di dare attuazione a quanto disposto con il presente provvedimento:
  - inserendo i relativi dati sul portale del MEF in conformità alle indicazioni impartite con le linee guida adottate recanti la "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art.20 D.Lgs. n.175/2016 – Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art.17 D.L. n.90/2014", fornendo tutte le informazioni richieste dagli organi preposti al controllo (MEF e Corte dei Conti);

- trasmettendo ai sensi art. 15 comma 4 T.U.S.P. l'esito della ricognizione alla Struttura di monitoraggio del M.E.F./Dipartimento Tesoro, esclusivamente tramite l'applicativo "Partecipazioni" del portale del Tesoro;
- trasmettendo copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi art. 24 comma 3 T.U.S.P. a/m portale "ConTe";
- dando comunicazione del presente provvedimento a tutte le società partecipate del Comune;
- pubblicando il presente documento in "Amministrazione Trasparente" in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n.33/2013 e ss.mm. e L.R n.10/2014 e ss.mm.;

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione favorevole unanime espressa dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 185, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2; in considerazione delle modalità e termini connessi all'adozione del presente atto;

5. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:

- a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 185, comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2
- b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.  
*ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale*
- c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Incapo dott. Carlo Alberto

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*